

10505-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. Sez. ³⁸² 7/2022
Emilia Anna Giordano	- Relatore -	CL 31/3/2022
Debora Tripiccione		R.G.N. 4450/2022
Pietro Silvestri		
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 4/1/2022 del Tribunale di Benevento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva proposta nell'interesse del ricorrente dal difensore, avvocato (omissis), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Benevento ha confermato il decreto di sequestro probatorio del 14 dicembre 2021 del Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento avente ad oggetto due telefoni cellulari, due chiavette usb e un personal computer di proprietà e in uso a (omissis) nei cui confronti si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod.



pen.), violenza privata (art. 610 cod. pen.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (artt.56-612-ter cod. pen., previsto dall'art. 10 comma 1 della legge 19 luglio 2019 n. 69). Il Tribunale ha ritenuto configurabile, quantomeno, il *fumus delicti* in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen. commesso il 6 settembre 2019 quando l'indagato aveva costretto la moglie, registrandone la conversazione con un cellulare, a *confessare* una (inesistente) relazione extraconiugale, registrazione che, in ipotesi, poteva ritenersi conservata nella memoria di uno degli apparecchi sequestrati.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, che ha impropriamente integrato la motivazione del decreto di sequestro, nonché di tale ultimo provvedimento. Evidenzia la insussistenza della notizia di reato che giustifica la conferma del provvedimento per mancanza di querela che la denunciante non aveva tempestivamente proposto con riferimento ai presunti fatti del 6 settembre 2019 essendosi, viceversa, risolta a denunciare il coniuge solo il 20 maggio 2021, dopo che questi, nel corso del procedimento di separazione e per difendersi dalle accuse di tradimento e frequentazione di siti porno, aveva offerto in visione ai giudici foto sessualmente esplicite e relative a pratiche sessuali condivise tra i coniugi. Rileva che il Tribunale non ha esaminato, con la necessaria ponderatezza, la sussistenza del *fumus delicti*, anche con riguardo ai reati di maltrattamenti e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti sia perché le accuse della denunciante non hanno trovato riscontro sia perché, anche con riferimento al reato di cui all'art. 612-ter cod. pen., non è stata presentata tempestiva querela; con il secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 353 e 354 cod. proc. pen., non essendo motivate, nel decreto del Pubblico ministero, le ragioni del sequestro probatorio, privo, dunque, di effettiva motivazione che è stata integrata, con enunciazione di finalità meramente esplorative, dal Tribunale del Riesame che non ha indicato precisi fatti e circostanze a riscontro delle dichiarazioni della denunciante. Inoltre, con riferimento al requisito della pertinenzialità di quanto in sequestro, l'ordinanza difetta di motivazione anche tenuto conto che il personal computer e uno dei cellulari sono di proprietà dell'(omissis) che li ha dati in uso al dipendente raggiunto, da lettera di allontanamento cautelare del 15 dicembre 2021 dell'azienda, in conseguenza del sequestro. Con il terzo motivo denuncia difetto di motivazione e vizio di violazione di legge (artt. 354, comma 2, 6 CEDU e 24 Cost.) in relazione alle modalità esecutive del sequestro, inidonee ad assicurare la conservazione del contenuto degli apparecchi e dei dispositivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto per motivi complessivamente infondati e, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1.1. Sono apparenti, piuttosto che reali, le affermazioni della giurisprudenza di legittimità sul presupposto della necessità (Sez. 2, n. 22407 del 14/5/2013, Pittalis, Rv. 255938) o meno (Sez. 2, n. 30675 del 26/6/2013, De Rosa, Rv. 257067) della querela ai fini della emissione del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale in relazione a reato che sia procedibile solo a querela di parte: secondo la prospettazione del ricorrente, i reati di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (artt. 56-612-ter cod. pen., previsto dall'art. 10 comma 1 della legge 19 luglio 2019 n. 69), sono improcedibili per intempestività della querela con conseguente inapplicabilità del sequestro probatorio, aderendo alla tesi che ritiene la tempestività della querela uno dei presupposti rilevanti ai fini della configurabilità del reato.

L'analisi dei precedenti di questa Corte, viceversa, ne rivela la loro convergenza sul punto che la questione dell'improcedibilità per difetto di querela del reato ipotizzato non si pone con riferimento all'adozione di un provvedimento di sequestro probatorio che costituisce un mezzo di ricerca della prova. Si è così ritenuto legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione (Sez. 5, n. 7278 del 22/01/2001, Gaudimonte, Rv. 218431). Tanto, si osserva, sia perché la condizione di procedibilità può ancora sopravvenire, sia perché il sistema prevede che, in assenza della condizione di procedibilità, siano consentiti atti diretti ad assicurare la conservazione delle fonti di prova, per evitarne la dispersione o il deterioramento.

Sulla scorta di tali principi e delle considerazioni svolte al punto che segue deve affermarsi la infondatezza dei rilievi della difesa vieppiù perché, nel caso in esame, si prospetta non la insussistenza della querela ma se ne contesta, sulla base di argomentazioni in fatto, la tempestività, aspetto, questo, sul quale incidono, ai fini della decorrenza del termine e della sua perenzione, evenienze, quali la effettiva conoscenza del fatto illecito da parte della querelante, che possono essere anche sopravvenute rispetto al momento di commissione di un fatto integrante il reato.

2. Le deduzioni svolte dal ricorrente sulla improcedibilità dei reati denunciati dalla persona offesa per difetto di querela si intrecciano a quelle con le quali sono denunciate *deficit* di motivazione del decreto di sequestro del Pubblico Ministero, anche sul punto delle specifiche finalità del sequestro – che, come noto, non possono essere integrate in funzione suppletiva dal Tribunale del Riesame, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale – e, dunque, della indicazione della rilevanza delle cose sequestrate ai fini dell'accertamento dei fatti, e, comunque, del nesso di pertinenza della cosa con il reato.

Va osservato che anche in relazione a carenze della motivazione del decreto del pubblico ministero che abbia disposto il sequestro, il vizio di motivazione, che comporta la nullità del provvedimento in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., è ipotizzabile solo allorché la motivazione sia del tutto assente ovvero si articoli in termini di imprescindibile deficienza contenutistica, logica e formale tanto da rappresentarne una palese obliterazione del fondamentale principio che impone la motivazione del provvedimento.

Occorre, inoltre, segnalare che per la ritualità del provvedimento di sequestro probatorio non va confuso il *fumus commissi delicti*, e la motivazione a tal riguardo, con la gravità indiziaria in tema di misure cautelari personali, di ben altra portata contenutistica logico-giuridica e che impone un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e il confronto con tutte le evidenze probatorie.

E', dunque, estraneo all'adozione del decreto di sequestro probatorio il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza al pari di quello che si risolve in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, quasi a sviluppare un processo nel processo.

E' stata, però, parimenti superata l'opzione interpretativa tendente ad equiparare il *fumus* alla mera esistenza di una "notizia di reato".

Ai fini del ragionamento giustificativo del *fumus delicti*, si è affermata la necessità di una motivazione che ne dia conto della sussistenza in concreto, attraverso una verifica che, in modo puntuale e coerente, illustri gli elementi in base ai quali il giudice ritenga esistente il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta, operazione che deve risultare con chiarezza dalla struttura motivazionale della decisione e sulla scorta di un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato delle indagini, non sia meramente formale, apparente e appiattito sulla mera prospettazione astratta della esistenza di un reato.

Nel difficile bilanciamento tra opposte ragioni che sono al fondamento delle opzioni sul *quantum* di motivazione necessario e sufficiente in tema di verifica del *fumus delicti* è, dunque, opportuno il richiamo al più risalente principio affermato dalle

Sezioni Unite secondo cui la giustificazione del sequestro probatorio presuppone la indicazione di un reato espressa con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi sui cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (S.U., n. 23, del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657).

Ritiene il Collegio che il decreto del Pubblico Ministero, apprezzato alla luce di tali criteri, non presenta la denunciata violazione di legge, in relazione al lamentato difetto di motivazione alla quale, invece, si collega, richiamandone il contenuto, il provvedimento del Tribunale del Riesame.

Dall'esame degli atti, consentito in questa sede per la stessa natura del motivo di ricorso, emerge infatti che il provvedimento di sequestro è stato adottato, sulla base della querela della coniuge dell'odierno ricorrente, per acquisire le prove, verosimilmente contenute nei dispositivi elettronici in uso all'indagato, delle minacce imposte alla donna per costringerla a confessare un inesistente tradimento, *confessione* che era stata registrata con un apparecchio cellulare, nonché della minaccia di diffondere il contenuto di immagini, sessualmente esplicite, che l'indagato aveva acquisito, utilizzando gli stessi mezzi informatici, nei momenti di intimità con la moglie. Di qui il prospettato riflesso della finalizzazione del sequestro dei dispositivi elettronici (due telefoni cellulari, un personal computer) e degli altri supporti (due chiavette usb) in relazione all'accertamento dei fatti, valutazione, intuibilmente riservata allo stesso organo inquirente nello sviluppo eventuale delle indagini.

Il denunciato vizio di violazione di legge non sussiste né direttamente né indirettamente in relazione al provvedimento impugnato, posto che i giudici del Tribunale del riesame hanno sostanzialmente rappresentato i termini che, *ab origine*, legittimavano il sequestro non solo in relazione al *fumus* dei reati di violenza privata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sia pure concentrando l'attenzione sul fatto del 6 settembre 2019 inquadrandolo nel contesto dei maltrattamenti subiti dalla denunciate diffusamente riportati (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), ma anche in relazione alla pertinenzialità dei supporti informatici e telefoni cellulari in sequestro, senza omettere di esaminarne l'utilità investigativa prospettata dall'inquirente al fine della opportuna migliore valutazione e corretta lettura dei fatti, e del loro sviluppo temporale, analisi condotta sulla scorta del contenuto della denuncia della moglie dell'indagato nella cui disponibilità, a prescindere dalla proprietà del personal computer e di uno dei telefonini, è stato effettivamente eseguito il sequestro con conseguente irrilevanza, nella prospettata valenza difensiva, dell'appartenenza di alcuni dei

beni all'azienda di cui l'indagato è dipendente dal momento che l'indagato ne aveva la piena disponibilità di fatto.

Il sequestro degli apparecchi e dei supporti ha trovato, in conclusione, giustificazione proprio in relazione alle particolari modalità delle condotte dell'indagato e all'uso anche "giudiziario" che questi intendeva fare del materiale, a suo dire, raccolto durante la convivenza con la moglie, materiale che, verosimilmente, era ancora conservato negli strumenti informatici utilizzati per documentarlo e, comunque, da essi rilevabile al fine di dare conferma alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa.


3.E' del tutto generico il terzo motivo di ricorso, essendosi limitato il ricorrente alla mera denuncia del pericolo di alterazione dei supporti e del loro contenuto ed alla enunciazione della disposizione (art. 354, comma 2, cod. proc. pen.) che disciplina le modalità esecutive del sequestro, senza specificare come le stesse siano pertinenti al caso in esame, trattandosi tra l'altro, di questione neppure sollevata nel contraddittorio in sede di riesame.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma il 31 marzo 2022

Il Consigliere relatore
Emilia Anna Giordano



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

